



COMUNE DI SENIGALLIA

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016

1. PREMESSA

Il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito anche TUSP), successivamente modificato ed integrato con D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017, ha introdotto una disciplina organica in materia di società a partecipazione pubblica, costituendo la tappa finale di un percorso normativo sviluppatosi negli anni che ha attribuito agli enti pubblici una serie di vincoli ed obblighi circa la partecipazione in organismi societari. La Legge Delega n. 124/2015, da cui il TUSP trova genesi, ha elencato molteplici principi cardine della riforma, alcuni dei quali di derivazione comunitaria, posti a tutela della concorrenza e della generale trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa nell’obiettivo di favorire la gestione corretta ed efficiente delle società a partecipazione pubblica. In particolare, il TUSP, nel disciplinare dettagliatamente le casistiche di legittima costituzione di società e di ammissibili detenibilità e acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni pubbliche, ha posto in capo alle stesse l’obbligo di monitorare costantemente l’assetto delle proprie partecipazioni e di mettere in atto opportune attività di razionalizzazione nel caso in cui rilevino la non conformità ai criteri di mantenimento.

Il monitoraggio deve avvenire:

- in via ordinaria, entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborando apposito piano di razionalizzazione nel caso in cui, in sede di analisi, si rilevi la presenza di fattori determinanti l’impossibilità di detenere la partecipazione;
- in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, con riferimento alle partecipazioni societarie detenute alla data del 23 settembre 2016.

L’art. 20 comma 4 del suddetto D.Lgs n. 175 stabilisce che: “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.

La presente relazione, ai sensi dell’art. 20 commi 4 del D.Lgs. n. 175/2016, costituisce formalizzazione sull’attuazione delle azioni previste con la revisione straordinaria, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.09.2017, come di seguito sintetizzata:

| Società | Esito revisione straordinaria |
|--|--|
| Aerdorica S.p.A. | Cessione/Alienazione quote |
| Agenzia per il Risparmio Energetico s.r.l. in liquidazione | Cessione/Alienazione quote |
| ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l. | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione |

Relazione sull’attuazione della revisione straordinaria adottata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016

Comune di Senigallia

| | |
|---|--|
| Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. | Cessione/Alienazione quote |
| Gestiport S.p.A. | Liquidazione |
| Immobiliare BIC s.r.l. in liquidazione | Liquidazione |
| Multiservizi S.p.A. | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione |

2. PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL COMUNE DI SENIGALLIA IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016.

Aerdorica S.p.A.

Esito revisione straordinaria – Cessione/Alienazione quote

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a);
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e).

Le attività svolte sono le seguenti:

- 1) Con la Determinazione a contrattare n. 559 del 10.04.2018 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione dell'intera partecipazione azionaria nella Società ed è stato approvato il Bando di Gara e gli Allegati;
- 2) Con la Determinazione n. 778 del 28.05.2018 è stato preso atto dell'assenza di offerte pervenute rispetto alla procedura per l'alienazione dell'intera partecipazione azionaria nella società Aerdorica S.p.A., è stato dichiarato l'esito negativo dell'asta pubblica ed è stato stabilito che, a seguito dell'esito negativo della procedura suddetta e in attesa della liquidazione in denaro da parte della società Aerdorica S.p.a. della quota posseduta, l'Ente non eserciterà i diritti sociali nei confronti della società, così come previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;
- 3) Con lettera, Prot. n. 38882 del 31.05.2018, è stato comunicato alla Società Aerdorica S.p.A.:
 - che l'esito della procedura ad evidenza pubblica è stato negativo;
 - che l'ente non eserciterà i diritti sociali nei confronti della società, così come previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;
 - di procedere con la liquidazione in denaro della quota di partecipazione di questo Ente in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Relazione sull'attuazione della revisione straordinaria adottata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016

Comune di Senigallia

Ad oggi la liquidazione della quota di partecipazione da parte della Società Aerdorica S.p.A. non è ancora avvenuta e pertanto l'alienazione della partecipazione non si è ancora perfezionata.

Agenzia per il Risparmio Energetico s.r.l. in liquidazione

Esito revisione straordinaria – **Cessione/Alienazione quote**

- Fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

L'Agenzia per il Risparmio Energetico s.r.l., già in liquidazione alla data di entrata in vigore del D.Lgs 175/2016, ha concluso la procedura di Liquidazione in data 30.06.2017.

Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l.

Esito revisione straordinaria – **Cessione/Alienazione quote**

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a);
- Società con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- Fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Le attività svolte sono le seguenti:

- 1) Con la Determinazione a contrattare n. 360 del 16.04.2015, l'Ente aveva già avviato una procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione dell'intera partecipazione azionaria nella Società, così come aveva stabilito con propria deliberazione n. 89 del 26.11.2014;
- 2) Con la Determinazione n. 529 del 28.05.2015 è stato preso atto dell'assenza di offerte pervenute rispetto alla procedura per l'alienazione dell'intera partecipazione azionaria nella società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. ed è stato dichiarato l'esito negativo dell'asta pubblica;
- 3) Con lettera, Prot. n. 36963 del 12.06.2015, è stato comunicato alla Società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l., l'esito negativo della procedura ad evidenza pubblica ed è stata chiesta la liquidazione in denaro del valore della quota dell'Ente, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile;
- 4) Con lettera, Prot. n. 59507 del 11.08.2017, l'Ente ha comunicato, a norma dell'art. 2473 c.c. e dell'art. 10 dello statuto sociale, di recedere dalla Società, in virtù dei criteri individuati dall'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 e confermati dagli artt. 4 e 20 del D.Lgs n. 175/2016,

Relazione sull'attuazione della revisione straordinaria adottata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016

Comune di Senigallia

chiedendo formalmente il rimborso della partecipazione sociale del Comune di Senigallia da determinarsi come per legge e da eseguirsi nel termine di 180 gg. dalla stessa data;

- 5) Con lettera, Prot. n. 36402 del 23.05.2018, l'Ente ha invitato la società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l., a porre in essere in tempi stretti tutte le azioni necessarie per perfezionare il recesso e liquidare conseguentemente la partecipazione sociale da determinarsi come per legge.

Ad oggi né la liquidazione della quota di partecipazione né il recesso sono stati perfezionati da parte della Società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. e pertanto l'alienazione della partecipazione non si è ancora perfezionata.

Gestiport S.p.A.

Esito revisione straordinaria – **Messa in liquidazione della società**

- Fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
1. Con lettera, Prot. n. 71144 del 25.10.2017, è stato comunicato alla società Gestiport S.p.A., l'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'ente alla data del 23.09.2016, approvato con deliberazione n. 76 del 27.09.2017, con la quale il Consiglio Comunale ha stabilito di procedere alla liquidazione della suddetta partecipata ed è stato chiesto, alla stessa, di convocare l'Assemblea dei Soci al fine di avviare la messa in liquidazione della Società;
 2. Con lettera, loro Prot. n. 153/2017 – ns. Prot. n. 92674 del 27.12.2017, la società Gestiport S.p.A. comunicava che l'Assemblea dei Soci, convocata dall'Amministratore Unico della Società, ha deliberato di sciogliere anticipatamente la stessa, di avviare la procedura di liquidazione volontaria e di nominare il liquidatore. Con la stessa, veniva data anche l'informativa preventiva, ai fini della ricollocazione del personale dipendente;
 3. Con lettera, Prot. n. 23291 del 03.04.2018, il Comune di Senigallia invitava tutte le Società Partecipate in cui detiene delle quote, a valutare l'opportunità di acquisire il predetto personale.

Ad oggi la Liquidazione della Società non si è ancora conclusa.

Immobiliare BIC s.r.l. in liquidazione

Esito revisione straordinaria – **Messa in liquidazione della società**

Relazione sull'attuazione della revisione straordinaria adottata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016

Comune di Senigallia

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a)
- Società con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

L'Immobiliare BIC s.r.l., era già in liquidazione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, poiché l'Ente aveva dato seguito a quanto già stabilito con il precedente atto di razionalizzazione delle società partecipate (deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 26.11.2014) e aveva avviato la procedura in data 01.01.2015. La stessa si è conclusa in data 16.10.2016.

3. CONCLUSIONI

Dall'analisi sopra evidenziata emerge come tra la fine dell'anno 2017 ed in corso d'anno 2018 siano state attuate svariate attività in esecuzione di quanto previsto dalla revisione straordinaria delle società partecipate approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.09.2017.

Nel caso delle società Agenzia per il Risparmio Energetico s.r.l. in liquidazione e Immobiliare BIC s.r.l. in liquidazione le procedure si sono concluse con la liquidazione delle stesse, mentre per le società Aerdorica S.p.A. e Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. non sono stati trovati sul mercato dei soggetti disposti ad acquistare le rispettive partecipazioni. L'ente non è rimasto inerte ma ha sia attivato la procedura per il recesso, sia chiesto alle rispettive società la liquidazione in denaro delle quote possedute, così come previsto dal D.Lgs. n. 175/2016. Riguardo la società Gestiport S.p.A. è stata posta in essere la procedura di liquidazione nel rispetto di quanto previsto dalla predetta deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 27.09.2017.

Considerando che la situazione illustrata è in continua evoluzione, l'Ente, sta proseguendo a porre in essere tutte le azioni necessarie per cedere le partecipazioni individuate da dismettere, facendo presente che le operazioni straordinarie intraprese, quali la cessione delle quote societarie o la messa in liquidazione, richiedono un orizzonte temporale non breve per essere portate a compimento, anche a causa degli esiti generalmente negativi delle procedure di evidenza pubblica per la cessione delle partecipazioni.